

STATUTO

**CASA NONNANNA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA TESCIONE 224

Numero REA: CE - 276432

Codice fiscale: 03835380613

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2012 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto cooperativa sociale S.r.l.	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Caserta la società coo-	
	perativa denominata " CASA NONNANNA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA-	
	LE ONLUS ".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) del-	
	la legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	13	

	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impre-	
	sa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali	
	e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o	
	in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collabo-	
	razione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimen-	
	to delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge	
	3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pa-	
	14	

	rità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizio-	
	ne dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi	
	sociali in ossequio alle leggi Nazionali, alle Leggi Regiona-	
	li e comunitarie emanate ed emanante.	
	La cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:	
	1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrati-	
	va e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso o-	
	spedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luo-	
	ghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed	
	ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di	
	collaboratori non soci;	
	2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici	
	e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni	
	specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti	
	pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;	
	3) organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenzia-	
	li a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, stu-	
	15	

	denti, ecc. per conto di enti pubblici e privati nonché con	
	organizzazioni di servizi;	
	4) favorire la formazione professionale dei propri soci tra-	
	mite appositi corsi utili ad elevare il livello delle presta-	
	zioni che i soci svolgono presso terzi;	
	5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le pro-	
	prie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie ca-	
	pacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'u-	
	tente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua auto-	
	determinazione;	
	7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - ma-	
	dri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integra-	
	zione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate	
	ed emanande;	
	8) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritro-	
	vo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per	
	concerti ed attività socio -culturali);	
	9) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragaz-	
	ze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;	
	10) la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, ca-	
	se albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per mino-	
	ri, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed	
	16	

	altri soggetti privi d'assistenza familiare;	
	11) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei ser-	
	vizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture	
	sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quan-	
	t'altro può essere necessario per assicurare condizioni mate-	
	riali e sociali che permettono la realizzazione del diritto	
	alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	12) l'istituzione e la gestione del tele - soccorso, tele -	
	assistenza e tele - medicina;	
	13) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici	
	marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenzia-	
	li, semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e	
	ammalati;	
	14) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni;	
	15) organizzazione e gestione dell'assistenza domiciliare in-	
	tegrata anche in convenzione e con personale specializzato;	
	16) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anzia-	
	ni, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali,	
	case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	17) organizzazione e gestione del servizio di segretariato	
	sociale ed informagiovani;	
	18) gestione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei	
	portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sani-	
	tario nelle scuole;	
	19) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospe-	
	17	

	daliera, residenza sanitaria assistenziale r.s.a., per anzia-	
	ni prevalentemente non autosufficienti e disabili non assi-	
	stibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, fina-	
	lizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assi-	
	stenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	20) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi af-	
	fini o complementari atti al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche	
	ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge	
	142/2001.	
	La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto	
	e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche norma-	
	tive caso per caso.	
	La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di	
	ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in col-	
	laborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un	
	alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone,	
	che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni	
	di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento	
	per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case	
	per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inol-	
	tre potrà:	
	- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministra-	
	zione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle	
	18	

	attività da gestire congiuntamente;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od en-	
	ti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro atti-	
	vità concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie	
	fidejussioni;	
	- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui	
	scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compie-	
	re tutti gli atti, concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991),	
	commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui al-	
	la L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamen-	
	te, attinenti ai medesimi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessen-	
	ze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie	
	se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'atti-	
	vità sociale, con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di	
	collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di	
	determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte	
	in appositi albi.	
	La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di	
	19	

	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di rispar-	
	mio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da	
	soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, se-	
	condo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono defi-	
	nite con apposito Regolamento approvato con decisione dei so-	
	ci.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché accettare procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale ai sensi della Legge 31/01/1992, n°59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	20	

	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che, per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-	
	lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo eserci-	
	zio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico	
	attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad	
	essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali a-	
	deguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo;	
	b) <u>soci volontari</u> , che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei requi-	
	siti che vengono ritenuti necessari per il raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	c) <u>soci di comunità</u> , persone che nel pieno rispetto dei prin-	
	cipi della mutualità esterna tipica delle cooperative sociali	
	contribuiscono e partecipano alla realizzazione dello scopo	
	di cui all'art. 3 con opere di sensibilizzazione, promozione	
	21	

	e sostegno culturale e valoriale della Cooperativa stessa.	
	Possono altresì essere soci cooperatori anche le persone giu-	
	ridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che e-	
	sercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	22	

	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo ammini-	
	strativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	23	

	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione al-	
	l'attività economica della stessa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	24	

	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, eventuale indirizzo di posta elettronica;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione e capacità professionale, delle specifiche compe-	
	tenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sot-	
	toscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e 39 del presente	
	statuto e di presa visione effettiva del Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relati-	
	vi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il	
	25	

	numero di Fax;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	26	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aven-	
	ti oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo	
	espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-	
	cordata in considerazione della tipologia di rapporto di la-	
	voro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,	
	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità profes-	
	sionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo	
	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	27	

	stazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	28	

	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	
	decorsi almeno un esercizio sociale dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	d) Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci	
	giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccoman-	
	data con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	29	

	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che	
	abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con	
	la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia	
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approva-	
	ti dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a venti giorni per	
	adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro venti giorni, al versamento del valore del-	
	30	

	le quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla So-	
	cietà a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-	
	ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro	
	per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e	
	39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	31	

	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valo-	
	re nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice ci-	
	vile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'e-	
	sclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	32	

	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lette-	
	re b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	33	

	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad €. 50,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-	
	tivo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Or-	
	gano amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ov-	
	vero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della	
	34	

	quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determi-	
	na l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del-	
	l'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pa-	
	ri a due punti percentuali in più del dividendo previsto per	
	i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferi-	
	to dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere	
	un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora que-	
	st'ultimo sia collegiale;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti co-	
	me segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effe-	
	35	

	tuati:	
	- 1 voto fino a 500,00 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 500,00 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo deter-	
	minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi un anno	
	dalla loro ammissione o l'eventuale termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissio-	
	ne delle quote ai sensi del precedente articolo, a semplice	
	richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di	
	ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a €. 50,00 Il valore	
	della quota detenuta da ciascun socio non può essere superio-	
	re ai limiti di legge;	
	36	

	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fat-	
	to salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	37	

	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	38	

	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consi-	
	glio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri con-	
	siderati singolarmente o combinati tra loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	39	

	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante ero-	
	gazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzio-	
	ne di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI ED AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina, la struttura nonché la revoca dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	c) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Col-	
	legio sindacale;	
	d) la misura dei compensi da corrispondere agli Amministra-	
	tori ed ai Sindaci;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	40	

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'arti-	
	colo 23 del presente statuto;	
	h) l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così	
	come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali rego-	
	lamenti interni;	
	j) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dei Sindaci	
	k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto prescritto al suc-	
	cessivo articolo ed in alternativa al metodo collegiale ivi	
	previsto, possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscrit-	
	to, a condizione che sia assicurato a ciascun socio il dirit-	
	to di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli	
	aventi diritto un'adeguata informazione. La decisione sul me-	
	todo è adottata dall'Organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	41	

	scritto, lo stesso potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione e approvazione di un apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richie-	
	sta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contra-	
	rietà o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenu-	
	ti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal	
	suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della de-	
	cisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il ter-	
	mine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto nel	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i sette giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla	
	42	

	copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione,	
	indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-	
	trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci	
	entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le tra-	
	smissioni previste nel presente comma potranno avvenire con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un	
	riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e	
	la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro	
	quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato	
	nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno no-	
	vanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio coopera-	
	tore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conser-	
	vati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cin-	
	que anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f),	
	43	

	h), i) e j) del precedente articolo 24, nonché in materia di	
	ammissione di soci, di emissione di quote di sovvenzione ed	
	in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o	
	dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono u-	
	no o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le deci-	
	sioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettro-	
	nica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea senza ri-	
	tardo, e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta,	
	44	

	qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sin-	
	daci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ulti-	
	mo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assem-	
	blee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora	
	45	

	nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-	
	ticolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequi-	
	vocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenu-	
	ti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a-	
	deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	
	46	

	lizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un so-	
	cio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'As-	
	semblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla per-	
	sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggio-	
	47	

	ranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne	
	determina, di volta in volta, il numero.	
	Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Ammi-	
	nistratore, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice Presidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate	
	mediante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto)	
	48	

	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle	
	riguardanti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci,	
	possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovve-	
	ro sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a parti-	
	colari vincoli purchè sia assicurato a ciascun Amministratore	
	il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione	
	per iscritto di unico documento, inviato per tempo a tutti i	
	Consiglieri, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-	
	tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli Amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli Amministratori contrari o aste-	
	nuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo	
	della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci-	
	sione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddet-	
	to viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiara-	
	zione resa da ciascun Amministratore con espresso e chiaro	
	riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale	
	49	

	il Consigliere consenziente dichiarare di essere sufficiente-	
	mente informato. Tutti i Consiglieri devono essere informati	
	per tempo. I consensi possono essere trasmessi presso la sede	
	della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede	
	della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto gior-	
	ni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi del-	
	la maggioranza degli Amministratori.	
	Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione racco-	
	gliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati	
	a tutti gli Amministratori, Sindaci e revisore legale dei	
	conti, se nominati, indicando:	
	- i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'ar-	
	gomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stes-	
	si Consiglieri.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società per al-	
	meno cinque anni.	
	50	

	Art. 32 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di richiesta di un Amministratore e comunque in caso	
	di decisioni che riguardano l'ammissione, il recesso e l'e-	
	sclusione dei soci e l'approvazione del progetto di bilancio,	
	il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza	
	collegiale.	
	In questo caso il Consiglio di Amministrazione è convocato	
	dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	
	cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consi-	
	glieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un gior-	
	no prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-	
	cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	
	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	51	

	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, che provvederanno alla forma-	
	zione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-	
	re adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché,	
	quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure	
	trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si inten-	
	de approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi	
	presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministra-	
	tori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	52	

	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	Amministratori possono delegare parte delle proprie attribui-	
	zioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381	
	del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo	
	2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Am-	
	ministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le e-	
	ventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	53	

	Art. 34 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari ca-	
	54	

	riche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nomina-	
	ti. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori	
	Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite,	
	potranno conferire speciali procure, per singoli atti o cate-	
	gorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comun-	
	que nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effet-	
	tivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in	
	possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	55	

	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-	
	bili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la re-	
	visione legale dei conti ed è quindi integralmente composto	
	da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio	
	Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale	
	nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	56	

	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €.	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del co-	
	dice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	57	

	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazio-	
	ne della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della so-	
	cietà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Ar-	
	bitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di	
	una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secon-	
	do, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario dispor-	
	re una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	58	

	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come	
	previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della	
	Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-	
	59	

	cora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non an-	
	cora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al	
	regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati Tecnici, se verranno istituiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	60	

	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In	
	particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la	
	Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della coopera-	
	tiva, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capi-	
	tale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a responsabi-	
	61	

51 di 51